

Provincia di Cremona

# Comune di Annicco

*(Associato all'Unione Comuni del Soresinese)*

## Reticolo Idrico Minore

ai sensi della l. r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3 comma 114,  
e  
conseguenti modifiche ed atti amministrativi regionali

**PRIMA REVISIONE**

Cremona, 09 aprile 2009



**CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI**

*(ente morale)*

[www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

## Premessa

## Premessa

Questo lavoro nasce dall'esigenza del Comune di Annico (CR), poi indicato con 'Comune', di ottemperare agli obblighi della vigente normativa in materia di esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica, allo stesso attribuite, o meglio attribuibili ricorrendone il caso, definendo l'esistenza ed i limiti del Reticolo Idrico Minore, luogo dove il Comune è chiamato a svolgere tali funzioni.

Ecco allora la conseguenza di affrontare *a bruto* la definizione del Reticolo Idrico Minore, rinviando ai Capitoli successivi ogni elemento di riferimento normativo e di valutazione.

E' quantunque necessario evidenziare il fatto che la materia, in Lombardia, si trova in un quadro normativo incerto, addirittura esplicitamente cassato dall'autorità giudiziaria delle acque. Il presente lavoro, pertanto, esamina la disciplina regionale vigente, ma sempre appellandosi al Diritto delle Acque Pubbliche; alle pronunce del Tribunale Superiore delle Acque; ad alcuni Diritti Costituzionali; ai principî, ormai consolidati, della giurisprudenza in ordine ad ogni procedimento amministrativo, qual è, senza dubbio, anche la definizione del Reticolo Idrico Minore.

Questo testo è confezionato quale 'Prima integrazione' del testo originale, edito in data 13 settembre 2008, resa necessaria per adeguare l'elaborato alle indicazioni della Sede Territoriale di Cremona della Regione, giunta al Comune l'8 aprile 2009.

## Reticolo Idrico Minore – Conclusioni

Per quanto possa apparire eccessivamente inconsueto, già anticipiamo il risultato prodotto dall'applicazione della normativa in materia di Polizia Idraulica: **nel territorio del Comune di Annico il Reticolo Idrico Minore è costituito, a tutt'oggi, dai seguenti corsi d'acqua pubblici:**

<b>Reticolo Idrico Minore del Comune di Annico (CR)</b>							
	Riferimenti Elenco AA P.		DENOMINAZIONE	FOCE o sbocco	COMUNI attraversati o lambiti	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (1)	Dispositivo
N	n.prog.	n.ord.					
1	114	121	Roggia Spinadesca	Riglio	Casalmorano, Annico, Soresina, Paderno P.Ili Sesto Cremonese, Spinadesco	Dalla S.S. 415 Pallese sino alla sua origine	<b>D</b>
2	113	120	Roggia Rione (2)	Roggia Spinospesso	Annico (Paderno P.Ili, Sesto ed Uniti, Spinadesco)	Tutto il suo corso	<b>D</b>
(1) : da riferirsi al territorio di competenza del Comune							
(2) : inserita a seguito di prescrizione dello S.Te.R. di Cremona del 03 aprile 2009							
<b>D</b> : D.P.R. 1 febbraio 1957 – G.U 14 giugno 1957 n. 149 – Terzo Elenco Suppletivo							

La roggia Spinadesca è utilizzata, in via esclusiva, per il servizio irriguo da parte dell'omonimo Consorzio privato, titolare di pubblica Concessione d'Uso delle acque che in esso scorrono. Pertanto esiste un soggetto, con pieno titolo, che si occupa e si preoccupa di tutte le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, finalizzate al buon regime delle acque, senza

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

soluzione di continuità. Trattasi, comunque, di un corso d'acqua iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche, quindi appartenenti al Demanio Idrico, di conseguenza destinato *ex lege* ad essere campo d'azione delle funzioni di Polizia Idraulica. Si propone di stipulare una Convenzione con l'attuale soggetto gestore, a condizione che disponga dei titoli legittimi all'uso irriguo delle acque ai sensi del R.R. 2/2006. La Convenzione, della quale si alléga una proposta di testo, prevederà adeguate clausole di bilanciamento economico e di responsabilità in ordine ai conseguenti oneri e vantaggi, poiché il Comune mantiene, *erga omnes*, la funzione di Autorità di Polizia Idraulica.

La roggia Rione era inserita, sino alla D.G.R. n.8127/2008, nel Reticolo del Consorzio di Bonifica 'Naviglio – Vacchelli', poi dalla stessa delibera regionale espunto ma non ricompreso nel Reticolo Idrico Principale della Regione. Questa roggia potrà tornare a disposizione, per le funzioni di Polizia Idraulica, al Consorzio di bonifica qualora esso ne faccia espressa istanza entro il 31 dicembre 2009 e previa sottoscrizione di una Convenzione, come diremo in dettaglio nel prossimo paragrafo.

**Di queste conclusioni di séguito si riportano ogni considerazione e motivazione.**

## **Introduzione**

Questo documento reca il titolo 'Reticolo Idrico Minore' perché è proposto quale strumento di individuazione dello spazio occupato dal Demanio Idrico dove debbono esercitarsi le funzioni amministrative di Polizia Idraulica.

### ***1) Il Reticolo Idrico Principale, Minore o 'dei Consorzi di bonifica', nel territorio del Comune di Annicco***

**1.1. La normativa di riferimento** (ovviamente ordinata secondo la relativa 'gerarchia delle fonti')

**Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112** - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59", che, all'articolo 89 comma 1. lett. c, attribuisce alle regioni i compiti di " . . . polizia idraulica . . . di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523 ed al r.d. 9 dicembre 1937 n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua".

Da questo primo enunciato si deduce che le funzioni amministrative di Polizia Idraulica si esercitano nell'area demaniale idrica nonché, attraverso l'imposizione di una disciplina vincolistica, nelle zone esterne ad essa ed anche non di pubblico dominio, se influenti nel regime idraulico del corso d'acqua pubblico.

È quindi l' *area demaniale idrica* lo spazio dove si esercitano le funzioni di Polizia Idraulica, corredata di una zona limitrofa, diremmo 'di penombra', dove tali funzioni possono estendersi con effetto cautelativo.

**La legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1** - "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59)", all'articolo 3 comma 108 lett. i) stabilisce che la Regione individui " . . . le acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica . . .", e, al comma 114, stabilisce che "Ai comuni sono trasferite le funzioni relative

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

*all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.*” <sup>nota 1</sup>

**La legge regionale 16 giugno 2003 n. 7** - “*Norme in materia di bonifica e irrigazione.*”, al comma 5. dell’articolo 10 intitolato “*Demanio regionale*”, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare “... *il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica.*”.

**Le delibere della Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002** (B.U.R.L. 15 febbraio 2002, 2° S.S. al n.7), **n. 7/13950 del 1 agosto 2003** (B.U.R.L. 28 agosto 2003, 2° S.S. al n. 35) e **n. 7/20552 del 11 febbraio 2005** (B.U.R.L. 21 aprile 2005, 2° S.S. al n.16) che danno applicazione alle predette disposizione di legge individuando i tre Reticoli Idrici nei quali deve essere suddiviso la superficie del demanio idrico.

**La delibera della Giunta regionale n. 7/8743 del 12 aprile 2002** (B.U.R.L. n. 18 del 29 aprile 2002, Se.O.), che riduce i Cànoni di Polizia Idraulica per “... *tutte le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici* ...” (ndr: che altro non potrebbero realizzare!!) da un minimo di annui € 51,65 ad un massimo pari al 10% del canone applicato ad un soggetto ‘non pubblico o pubblico me che abbia opere di non pubblica utilità’ (!!).

**Il Decreto della regionale Direzione Generale Territorio e Urbanistica – 13 dicembre 2002 n. 25125** (B.U.R.L. n. 53 del 30 dicembre 2002, S.O.): “*Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di Polizia Idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002*”.

**La delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005** (B.U.R.L. n. 50 del 12 dicembre 2005, S.O.), che, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli ‘dei Consorzi di bonifica’ alcuni canali, perché ‘... di proprietà privata...’ dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili – senza le cautele ed i processi che in séguito saranno indicati in questo lavoro - in alcun Reticolo, essendo, quest’ultimo, area demaniale.

**La delibera della Giunta Regionale n. 8/8943 del 3 agosto 2007** (B.U.R.L. del 7 settembre 2007, 3° S.S. al n.36) – “*Linee Guida di Polizia Idraulica*”, che si limitano a proporre “... *di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell’applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico* ...”, con il dichiarato e modesto “... *valore orientativo* ...”. E’ un testo che aiuta poco ma confonde tanto, nel quale non mancano errori ed omissioni! Per quanto riguarda questo lavoro, l’atto regionale non produce alcun effetto.

**La delibera della Giunta Regionale n. 8/5774 del 31 ottobre 2007** (B.U.R.L. del 12 novembre 2007, Se. O. n. 46) – “*Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle delibere G.r. nn 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale ((art. 3 c. 114 l.r. n. 1/2000))*”. Il più importante contenuto di quest’atto è la **proroga al 31 dicembre 2008 che viene così concessa ai Comuni per la redazione del Reticolo Idrico Minore.** Il resto dell’atto aggiunge altra, nuova complicazione! Per quanto possa riguardare l’interesse diretto dei Comuni, è da evidenziare la correzione dell’intestazione della tabella che fissa i Cànoni regionali di Polizia Idraulica, presenti nelle due dd g.r. originali (7868/02 e 13950/03), così riscrivendolo: “*Cànoni regionali di Polizia Idraulica per il reticolo idrico principale.*”. La precisazione che, in tal modo, limita i cànoni regionali al regionale Reticolo Idrico Principale, fa sorgere un’immediata domanda: “*Si può concludere che sia lasciato all’arbitrio di ciascun Comune la definizione di propri Cànoni relativi al Reticolo Idrico Minore?*”. Parrebbe di poter dare una risposta affermativa, altrimenti la precisazione introdotta non avrebbe senso, ma si deve anche considerare che la stessa delibera pone un’altra, significativa modifica allo stesso titolo dei due già richiamati atti regionali del 2002 e del 2003: dal concetto di “*Trasferimento ai Comuni delle funzioni*”, ora si deve leggere “*Délega ai Comuni delle funzioni*”, rafforzando, così, il potere di indirizzo, controllo e disciplina della stessa Regione, ente delegante. Se la Regione

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

vuol vedersi riconoscere tale potere, come è possibile che lasci l'assoluta libertà di determinare i Cànoni, che così potrebbero essere differenti in ogni Comune? Probabilmente si deve attendere qualche altra correzione di rotta (!), giacché questa appare essere nata da un problema specifico, sicché, per semplice occasione colta, ha fatto muovere qualche altro passo, come al solito 'incerto'!

**La delibera della Giunta Regionale n. 8/8127 del 1 ottobre 2008** (B.U.R.L. del 16 ottobre 2008, 2° S.S. al n. 42) – “*Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002*”: le conseguenze di questa delibera meritano, già a questo punto, un approfondito commento, che può sembrare orientato a stroncarne ogni aspetto anche se, in verità, pare essere quella più coerente con i principi della normativa.

In tale atto regionale si dispone di togliere dai Reticoli 'dei Consorzi di bonifica', già approvati con la citata DGR n. 7/20552/2005 (che non ha, peraltro, alcun effetto giuridico perché in attesa dell'approvazione del Regolamento di Polizia Idraulica dei Consorzi di bonifica, ancora in fase di definizione) tutti i corsi d'acqua iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche, dei quali se ne decide il seguente destino:

- quelli ripresi nella suddetta DGR 8/8127/2008 tornano a far parte del Reticolo Idrico Principale;
- quelli che in tale DGR non compaiono, sebbene ancora presenti nella DGR 7/20552/2005, sono da considerare acquisiti nel Reticolo Idrico Minore dei Comuni, ai quali ciascun Consorzio di bonifica può rivolgersi, se desidera mantenerli 'in gestione ai soli scopi della Polizia Idraulica', stipulando una idonea convenzione.

La situazione assume, così, tali contorni da essere difficile persino a descriversi in questo documento, seppur nel tentativo d'essere il più chiaro possibile.

V'è anche da dire che due Consorzi di bonifica lombardi hanno impugnato la DGR 8/8127/2008, ma questo non ha valore per gli altri sédici, pei quali essa resta definitiva, fatta salva una nuova disposizione della Giunta Regionale; a questo proposito – soltanto perché costretto da tanta sequela di gravi fatti – è mio dovere cedere alle 'voci di corridoio', riferendone, secondo le quali la stessa Regione starebbe (dal primo ottobre scorso!) preparando un drastico ripensamento di questa, ultima delibera.

In attesa, si deve agire e pensare con quanto è stabilito.

A quest'ultimo proposito, però, sostengo ancora la tesi – della quale non ho trovato smentita – che l'attribuzione di un corso d'acqua al Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale, non è automatica, né ritengo che lo possa decidere la stessa Regione per semplice sottrazione tra gli Elenchi delle Acque Pubbliche e il Reticolo Idrico Principale.

Caso per caso, quindi, con le opportune motivazioni il Comune può chiedere che un corso d'acqua, per proprie caratteristiche, sia da accogliersi nel regionale Reticolo Idrico Principale.

Resta comunque la conseguenza che tutti i corsi d'acqua iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ex r.d. n.1775/1933, non possono (oggi 19 febbraio 2009) trovarsi nei Reticoli 'dei Consorzi di bonifica', ma solo ed esclusivamente o nel Reticolo Idrico principale oppure nel Reticolo Idrico Minore di ciascun Comune, per la parte d'interesse se non fosse oggetto, da parte del Comune stesso, di istanza di inquadramento nel Reticolo Idrico Principale.

Cosicché se il Consorzio di bonifica ha interesse a gestire o, meglio, continuare a gestire quei corsi d'acqua pubblici inseriti nel comunale Reticolo Idrico Minore (interesse senz'altro sentito, tant'è che tali cavi già erano stati dallo stesso Consorzio inglobati nel proprio Reticolo grazie alla DGR n.20552/2005), dovrà presentare la relativa istanza al Comune, entro il 31 dicembre 2009, e sottoscrivere con esso un'apposita Convenzione, che alleghiamo in proposta.

**La legge regionale 24 gennaio 2004 n. 5** - “*Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo e territorio, Collegato ordinamentale 2004*”, che all'articolo 21 modifica l'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. Citiamo, da ultima a dispetto della gerarchia, questa legge, caso emblematico del modo regionale di condurre la questione, poiché essa introduce un elemento che costituisce il maggior ostacolo alla corretta applicazione della normativa pre-esistente essendo ora, purtroppo, prescrizione di legge. Affronteremo nel dettaglio questo problema al paragrafo 2.3).

## 1.2. Primo necessario commento alla normativa di riferimento

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Da questi atti e norme discende, tra tanto altro, che i tre reticoli -Principale, Minore e 'dei Consorzi di bonifica' – tutti riferiti ad aree demaniali - sono tre spazi diversi e distinti, sui quali gli enti – rispettivamente Regione, Comuni e Consorzi di bonifica – esercitano i compiti di Polizia Idraulica, con ogni potere ricompreso nelle relative funzioni amministrative: disciplina, autorizzazione, controllo, vigilanza e sanzione. Non sono quindi possibili sovrapposizioni geografiche. È contemplata la sola possibilità, da parte dei Comuni, di fissare norme, che si immaginano più restrittive, nell'ambito del Reticolo Idrico Principale (DGR 7868/2002 allegato B punto 3. comma 5.); facoltà che implicherebbe, se esercitata, non poche complicazioni.

Per i Comuni c'è un compito in più: anche se pesantemente censurati dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le delibere regionali citate mantengono efficacia laddove affidano ai Comuni l'attività di manutenzione (termine di assoluta e gravosissima generalità) del Reticolo Idrico Minore, sebbene non sia prevista dalla legge<sup>nota2</sup>, ma soltanto nella citata DGR 7/7868/2002, laddove è scritto che tale attribuzione è stata "... concordata con i rappresentanti delle Associazioni di Province e Comuni". Giova sottolineare che questo nuovo compito, se si vuole (!) soprassedere al fatto che è illegittimo, appare senz'altro coerente al fatto che questo Reticolo Idrico Minore è un bene demaniale, dove quindi il Comune, senza dubbio, deve svolgere funzioni non solo di disciplina, ma anche operative (in questo caso la manutenzione) con proprie risorse; si apre, così, la questione: "Quali risorse?"; facendo riemergere, altrettanto ineluttabilmente, la questione originaria: è legittimo? Quesito che non tocca a noi porre.

## 1.3. Il Reticolo Idrico nel territorio del Comune di Annico

Definiti gli strumenti e le considerazioni che consentono di elencare i corpi d'acqua che, nel territorio del Comune, sono collocati o sono da collocarsi in uno dei tre Reticoli Idrici, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di Polizia Idraulica.

La definizione dei vari Reticoli individua il riferimento per l'attribuzione delle relative funzioni amministrative e per la definizione delle Fasce di rispetto, nelle quali sono da imporre i vincoli di inedificabilità e di salvaguardia dell'esercizio delle funzioni amministrative di Polizia Idraulica.

1.3.1. Reticolo Idrico Minore del Comune di Annico (CR)							
	Riferimenti Elenco AA P.		DENOMINAZIONE	FOCE o sbocco	COMUNI attraversati o lambiti	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (1)	Dispositivo
N	n.prog.	n.ord.					
1	114	121	Roggia Spinadesca	Riglio	Casalmorano, Annico, Soresina, Paderno P.Ili Sesto Cremonese, Spinadesco	Dalla S.S. 415 Pauledese sino alla sua origine	D
2	113	120	Roggia Rione (2)	Roggia Spinospesso	Annico (Paderno P.Ili, Sesto ed Uniti, Spinadesco)	Tutto il suo corso	D
(1) : da riferirsi al territorio di competenza del Comune							
(2) : inserita a séguito di prescrizione dello S.Te.R. di Cremona del 03 aprile 2009							
D : D.P.R. 1 febbraio 1957 – G.U 14 giugno 1957 n. 149 – Terzo Elenco Suppletivo							

L'ordine seguito lascia per ultimo il Reticolo Idrico Minore, sia perché l'unico, in tema di compiti di Polizia Idraulica, di competenza comunale, sia perché sarebbe facile dimostrare, ma questa non è la sede, che il Reticolo Idrico 'dei Consorzi di bonifica' è una parte del Reticolo Idrico Principale (a tal proposito vedasi la <sup>nota 3</sup>).

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Tutto il territorio del Comune ricade nel ‘Comprensorio di bonifica ed irrigazione n. 11’, al quale è preposto il Consorzio di bonifica ‘Naviglio-Vacchelli’, ai sensi della legge regionale 16 giugno 2003 n. 7, anch’essa già citata in questa sede. Questo ente, come stabilito dalla DGR n. 7/20552, si è visto attribuire la competenza nella funzioni di Polizia Idraulica, sui corsi d’acqua elencati nella seguente tabella, sempre indicati nel limite del confine amministrativo del Comune:

<b>1.3.2 Reticolo Idrico del Consorzio di Bonifica ‘Naviglio-Vacchelli’, compreso nel territorio del Comune di Annicco</b>					
Rif. Elenco Acque Pubbliche	N.ord.	DENOMINAZIONE (0)	SBOCCO	COMUNI attraversati o lambiti (1)	LIMITI del pubblico corso
N.prog./ord.	N.ord.				
					(2)
	1	Frata roggia		Annicco (Casalmorano, Cumignano, Genivolta, Paderno P.lli)	
	2	Roggia Gambina Mandragora		Annicco	(3)
	3	Roggia Marca Affaitati		Annicco (Casalmorano, Genivolta, Soresina)	
	4	Roggia Marca ramo Malcorrente		Annicco	
	5	Roggia Nuova Cantulla		Annicco (Casalmorano, Paderno P.lli)	
<b>D:</b> D.P.R. 1 febbraio 1957 – G.U 14 giugno 1957 n. 149 – Terzo Elenco Suppletivo					
<b>(0)</b> Codice regionale di riferimento, utilizzato per il Reticolo dei Consorzi di bonifica, come indicato nella D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbraio 2005, nella quale, però, ai canali del Consorzio Naviglio-Vacchelli non è attribuito					
<b>(1)</b> tra parentesi gli altri Comuni, attraversati o lambiti					
<b>(2)</b> da questo punto in poi si riportano le uniche indicazioni presenti nella D.G.R n. 7/20552 del 11 febbraio 2005					
<b>(3)</b> nell’elenco compare solo con Gambina					

Come si nota nella Tabella 1.3.2, non vi sono corsi d’acqua iscritti nell’Elenco delle Acque Pubbliche, perché tutti tolti ai Consorzi di bonifica dalla D.G.R. n.8127/2008, pertanto attualmente nel reticolo dei Consorzi di bonifica son rimasti i soli corsi d’acqua privati, che diverranno pubblici quando sarà approvato lo specifico Regolamento regionale di Polizia Idraulica per i detti Consorzi.

Dei corsi d’acqua presenti nella tabella 1.3.2 non v’è altro dato disponibile ufficiale se non quello riportato nella citata delibera regionale, che individua il Reticolo del Consorzio di Bonifica Naviglio-Vacchelli; oltre a riordinare l’elenco almeno in ordine alfabetico, altro non si è potuto fare, per meglio classificare questi corsi d’acqua, se non indicare i Comuni interessati.

Come già evidenziato al paragrafo ‘1.1 La normativa di riferimento’, si deve notare che la DGR n. 7/20552, che individua il Reticolo di tutti i Consorzi di bonifica lombardi, non è efficace. Nel dispositivo, infatti, così si dispone: “... fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di polizia idraulica, ai sensi del suddetto articolo 10, comma 5. della L.R. 7/03, l’inclusione di un determinato corso d’acqua negli elenchi come sotto approvati [cioè: allegati – ndr] non è produttiva di alcun effetto giuridico e ... pertanto la materia continua ad essere disciplinata, oltre che dalle norme delle leggi in vigore, dalle deliberazioni della Giunta regionale nn VII/7868/02 e VII/13950/03, come parzialmente annullate dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 91/04.” Quindi: il Reticolo del Consorzio di bonifica ‘Naviglio-Vacchelli’ c’è, è approvato, ma senza alcun effetto, ... così è dal 2003. Dal punto di vista delle funzioni di Polizia Idraulica, pertanto, si deve intendere che attualmente la titolarità resti della Regione, per i corsi dal numero 1 al numero 4 della sovraesposta tabella, mentre dal numero 5 in poi permane la situazione giuridica previgente, sulla quale torneremo in seguito.

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Tutto ciò non toglie, comunque, che sia comunque da rispettare il vincolo della non sovrapposibilità tra i diversi Reticoli. Resta anche da sottolineare che i corsi d'acqua indicati nella precedente tabella 1.3.2 dal n. 5 al n. 19, appartengono a proprietà private; “ ... *all'entrata in vigore del regolamento regionale di polizia idraulica* ...” essi verranno, *ipso facto*, attribuiti al Demanio Regionale, ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 7/2003.

Eccoci quindi giunti alla definizione del Reticolo Idrico Minore sul quale devono essere esercitate le funzioni di Polizia Idraulica, ma non solo, da parte del Comune di Annico.

Prescindiamo, per ora, all'esame di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 5/2004, che individua un nuovo criterio di selezione; la novità, infatti, sarà, come tale, esaminata nel successivo paragrafo 2), perché necessita di approfondite considerazioni.

Qui ci limitiamo a considerare i corsi d'acqua le quali - in quanto superfici del Demanio Idrico diverse e distinte dai due precedenti Reticoli – debbano, senza dubbio alcuno o particolare preventiva analisi, essere inserite nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, oppure in uno degli altri due, caso, quest'ultimo, che, purtroppo, non dipende soltanto dalla volontà comunale.

Eseguiamo quindi una prima ricognizione, riferendoci agli Elenchi delle Acque Pubbliche compilati ai sensi del r.d. n. 11 dicembre 1933 n. 1775, individuando i corsi d'acqua non già collocati nei due Reticoli Principale e 'del Consorzio di bonifica'. Il risultato di questa ricognizione porta a concludere che **nel territorio del Comune di Annico, i corsi d'acqua appartenenti al Demanio Idrico e non ancora ricompresi in alcun Reticolo 'di Polizia Idraulica' (quindi potenzialmente da inserirsi, *ab origine*, nel Reticolo Idrico Minore) sono i seguenti:**

<b>1.3.3 Corsi d'acqua pubblici non ancora inseriti in alcun Reticolo 'di Polizia Idraulica', presenti nel territorio del Comune di Annico</b>						
Riferimenti Elenco AA P.		DENOMINAZIONE	FOCE o sbocco	COMUNI attraversati o lambiti (1)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (2)	Dispositivo
n.prog.	n.ord.					
114	121	Roggia Spinadesca	Riglio	Annico (Casalmorano, Soresina, Paderno P.Ili, Sesto Cremonese, Spinadesco)	Dalla S.S. 415 Paullese sino alla sua origine	<b>D</b>
113	120	Roggia Rione	Roggia Spinospesso	Annico (Paderno P.Ili, Sesto ed Uniti, Spinadesco)	Tutto il suo corso	<b>D</b>
<b>(1)</b> : tra parentesi gli altri Comuni, attraversati o lambiti						
<b>(2)</b> : da riferirsi al territorio di competenza del Comune						
<b>D</b> : D.P.R. 1 febbraio 1957 – G.U 14 giugno 1957 n. 149 – Terzo Elenco Suppletivo						

## 1.4. Gli usi attuali del Reticolo Idrico Minore

Definiti i corsi d'acqua che, non ancora inseriti in alcun 'Reticolo di Polizia Idraulica', sono candidati ad essere inclusi, *ab origine*, nel Reticolo Idrico Minore comunale, è necessario effettuare la ricognizione degli eventuali esistenti usi ed interessi in ciascuno di essi condotti.

La seguente tabella ne riassume l'ésito:



# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

<b>1.3.4 Attuale funzione prevalente dei cavi, possibili candidati al Reticolo Idrico Minore</b>					
	Denominazione	Gestore	Amministratore	Uso	Titolo
1	Roggia Spinadesca	Consorzio	Ing. C. Brambilla - Cremona	Irriguo	(1)
2	Roggia Rione			Irriguo	

(1) richiesto il rinnovo di Concessione in data 29.07.1987, attualmente in istruttoria

La roggia Spinadesca è utilizzata, come già riferito, a scopo irriguo; sebbene *ab origine* inclusa nell'Elenco delle Acque Pubbliche, non pare essere mai stati oggetto di attenzione da parte della Pubblica Amministrazione titolare delle funzioni di Polizia Idraulica.

La roggia è gestita da un Consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto privato, titolare delle Concessioni all'Uso Irriguo delle acque scorrenti, nonché attivo nelle azioni di manutenzione e buon governo di tutte le opere e del cavo stesso.

Non vi sono notizie più certe di roggia Rione, da verificare presso il locale Consorzio di bonifica.

## 1.5 Polizia Idraulica e manutenzione: scelte ed opportunità

Si deve considerare, in via preliminare, che i Comuni sono tenuti ad individuare il Reticolo Idrico Minore di competenza entro il 31 dicembre 2008 ma non, diversamente da quanto alcuni sembrano ritenere, che sia obbligatorio che in esso siano inseriti tutti i corso d'acqua compresi negli Elenchi delle AA P. ma rimasti 'senza padrone', perché già non scelti dalla Regione né dai Consorzi di bonifica.

Questa sottolineatura è quantomai necessaria, nel nostro caso, per le suddette realtà appena descritte ed in generale perché la normativa vigente vuole strettamente connessi, ai compiti di Polizia Idraulica, gli oneri di manutenzione.

Tra le tre possibili opzioni, la prima è evidentemente la più ragionevole ed opportuna; è soltanto per doverosa correttezza che non si omettono gli altri, seguenti, possibili scenari:

1. Si confermano la roggia Spinadesca quale elemento (unico) del Reticolo Idrico Minore comunale, per la quale si sottoscriverà un atto di Concessione/Convenzione, per l'utilizzo dei cavi quale acquedotto per l'irrigazione. Tale atto, che si alléga in proposta, dovrebbe essere a titolo oneroso, ma, in questa eventualità, resterebbero a carico comunale (con i dubbi di legittimità già sollevati in **Nota 2**, gli oneri di manutenzione, dei quali diamo una prima idea, quale ordine di grandezza, nella **Nota 6**. Si propone, quindi, che la Concessione/Convenzione non sia onerosa, perché mantiene l'onere manutentivo a carico degli utilizzatori del canale. Per questa soluzione non manca il riferimento normativo nel Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2, il cui articolo 34 comma dieci recita: "*Il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, così come stabilito nella Concessione di derivazione, tiene luogo, per il periodo di durata della Concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del r.d. 523/1904 per l'occupazione di aree e sedimi demaniali del reticolo idrico principale e minore attuate con le opere oggetto di concessione.*". Così il Comune di Annico, per la parte di propria competenza, stipulerà l'atto di convenzione nel quale affidare il bene, cioè l'alveo, al Consorzio utilizzatore che, a sua volta, assumerà gli impegni di manutenzione e gestione idraulica. Al Comune comunque, restano i compiti di rilascio a terzi delle autorizzazioni di Polizia Idraulica, comprese l'imposizione e la riscossione dei relativi canoni annuali, manlevandone il solo Consorzio convenzionato, quale contropartita per la

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

manutenzione. Sono altresì fatti salvi, nei confronti di chiunque, i vincoli propri di Polizia Idraulica che non ostino alla gestione irrigua.

2. Sempre in riferimento ai quattro corsi d'acqua utilizzati a scopo irriguo, i Comuni competenti per territorio ne possono proporre l'espunzione dall'Elenco delle Acque Pubbliche, cioè dal Demanio Idrico, forti del fatto che sono, da tempo immemorabile, gestiti da privati e che siano stati derubricati, come vedremo al successivo punto 1.7, in quanto irrilevanti al fine del vincolo paesaggistico. Il relativo procedimento amministrativo è stabilito con D.G.R. 14 gennaio 2005 n. 7/20212 “*Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico*” (B.U.R.L. Serie Ordinaria del 31 gennaio 2005 – pag. 600). Questa soluzione presenta aspetti delicati proprio in ordine a detta intervenuta derubricazione, ormai datata e di discutibile analisi. L'espunzione di corsi d'acqua, quantunque, porterebbe alla definitiva attribuzione degli stessi agli utenti oggi gestori e, in futuro, alle regole dettate dal Codice Civile.
3. la terza soluzione, sulla quale si tornerà al prossimo paragrafo **2.3**), rimanda alla legge regionale n.7/2003 “*Norme in materia di bonifica e irrigazione.*”, già citata. Abbiamo già osservato che tutto il territorio del Comune è ricompreso nel *Comprensorio di bonifica ed Irrigazione n. 11 “Naviglio-Vacchelli”*, al quale è posto a capo l'omonimo Consorzio di bonifica, ente competente alle funzioni di gestione, pianificazione e sicurezza idraulica del territorio. Come illustrato al punto 1.3, già esiste un Reticolo assegnato a questo Consorzio, di diritto pubblico. Nulla vieta che i canali, qui individuati nel Reticolo Idrico Minore, siano ricompresi nel Reticolo Idrico del Consorzio di bonifica “*Naviglio-Vacchelli*”, specializzato ed attrezzato per assumere tali oneri, nonché per esigere, da coloro che traggono beneficio da questa attività, il relativo tributo. Attualmente la tassa ‘di bonifica’ è imposta soltanto in una parte del Comprensorio, definito ‘Perimetro di Contribuenza’, ma nulla impedisce, sotto il profilo del Diritto, che essa possa essere estesa all'intero territorio. Ne deriverebbe, da questo, una ricollocazione della funzioni di Polizia Idraulica dei corsi d'acqua, da tanta e complessa interconnessione caratterizzati, in un unico soggetto, in grado di ragionare alla più corretta scala idrografica. Anche questa scelta, pur legittima ed auspicabile secondo la legge, riveste profili di valutazione che esulano dai margini di questo lavoro. Ciò non toglie che la soluzione appare opportuna anche in ordine agli eventuali sviluppi che potrebbero derivare, ad esempio, dal tanto auspicato intervento di Riordino Irriguo, previsto dalla stessa l.r. 7/2003, che porterà, necessariamente, all'abbandono di estesi tratti di canalizzazione, come del resto già avvenuto, pericolosamente destinati a diventare *res nullius*, con possibili, prevedibili e gravi conseguenze. Un caso eclatante è quello del Colo Geronda, esaminato nel dettaglio più avanti.

### 1.6 Le ‘Fasce di rispetto’ ed i vincoli di inedificabilità

Attributo essenziale agli elementi del Reticolo Idrico Minore sono le Fasce di Rispetto, ai primi immediatamente affiancate, che garantiscono l'esercizio stesse delle funzioni di Polizia Idraulica (qui ricomprendendo, come stabilito, gli interventi di manutenzione).

Le Fasce di rispetto, ovviamente, accompagnano anche il Reticolo Idrico Principale ed il Reticolo ‘dei Consorzi di bonifica’.

Sino a quando non saranno definitivamente approvati la disciplina, le caratteristiche, i limiti e le dimensioni delle Fasce di Rispetto, lungo tutti i corsi d'acqua è vigente il divieto assoluto di edificazione nei dieci metri dal ciglio di entrambe le sponde (o dal piede esterno dell'argine, ove esistente), così come stabilisce la citata D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, allegato B punto 3..

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Inoltre, affinché si possano individuare tali disciplina, caratteristiche, limiti e dimensioni delle Fasce di Rispetto, si devono attendere:

- per il **Reticolo Idrico Principale**: la pronuncia del Servizio Territoriale Regionale (S.Te.R.) di Cremona;
- per il **Reticolo Idrico del Consorzio di bonifica Naviglio-Vacchelli**: l’emanazione del Regolamento regionale preannunciato nella già citata D.G.R. n. 7/20552. Attualmente, il Consorzio di bonifica non ha dato alcuna indicazione sull’estensione delle fasce di rispetto, pertanto, come vedremo in séguito, esse saranno assunte, lungo i corsi d’acqua del relativo Reticolo, della larghezza massima consentita pari a metri dieci, nei quali è da intendersi il divieto di edificazione quale norma di salvaguardia, per analogia a quanto disposto, per il Reticolo Idrico Minore, dall’all. B della DGR n. 7/13950 . Allorquando il Consorzio di bonifica definirà il limite che riterrà, si dovrà procedere all’acquisizione della nuova, se nuova, delimitazione. Se, nel transitorio, si dovessero esaminare il caso di déroghe alla misura cautelativa qui assunta, sarà necessario, ogni volta, chiedere esplicita autorizzazione al Consorzio di bonifica, come del resto previsto dall’allegato B, della citata DGR n. 7/7868/2002, punto 3. III periodo, intendendosi per “*discipline locali*” le norme regolamentari di quella fattispecie di ente in rapporto al Reticolo allo stesso attribuito;
- per le fasce di rispetto del **Reticolo Idrico Minore**, qualunque esso sia, si deve considerare che i corsi d’acqua, definiti quali elementi del Reticolo Idrico Minore, sono spesso di modeste dimensioni, rendendo così sufficiente mantenere una larghezza della Fascia di Rispetto di metri quattro, partendo dal rispettivo ciglio, inteso quale miglior allineamento dell’estremità superiore della sponda, d’ambo i lati, oppure, per i cavi più piccoli, in un solo lato. La misura di quattro metri è la minima necessaria all’accesso dei mezzi meccanici utilizzati per le periodiche operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria. Per gli elementi che compongono il Reticolo Idrico Minore, si riporta, di séguito, la proposta di delimitazione delle suddette Fasce di Rispetto, evidenziando che esse sono proposte d’ambo i lati (d/s), a causa delle loro dimensioni ed importanza. Qualora si decidesse di aggiungere altri elementi, è possibile l’individuazione di una Fascia su un solo lato, da stabilire, in via definitiva, qualora il lato opposto fosse già occupato da strutture, esistenti o da realizzare. In via cautelativa è bene mantenere, in ogni caso, la Fascia di Rispetto d’ambo i lati, ancorché nella misura minima di quattro metri, nel caso di corsi d’acqua che svolgano funzione di drenaggio/colatura, anche se promiscua, poiché sempre suscettibili di critiche fasi di accrescimento dei relativi bacini colanti o dell’intensità delle portate veicolate (nel caso, ad esempio, di realizzazione di ampie zone impermeabili che afferiscono al bacino di riferimento) .

Ecco, quindi, la conseguente Tabella delle fasce di rispetto

1.3.5 Fasce di Rispetto ai cavi possibili candidati al Reticolo Idrico Minore					
	Denominazione	Sbocco	COMUNI	Fasce di rispetto	Sponda
	Roggia Spinadesca	Riglio	Annicco (Casalmorano, Soresina, Paderno P.Ili)	quattro	d/s
	Roggia Rione	Roggia Spinospesso	Annicco (Paderno P.Ili, Sesto ed Uniti, Spinadesco)	quattro	d/s

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

La definizione di Fasce di rispetto bilaterali rende incompatibile la presenza di essenze arboree lungo il corso d'acqua, frequentemente già esistenti. Tale divieto, infatti, è inevitabilmente stabilito nel conseguente Regolamento di Polizia Idraulica, poiché confermato dalle citate delibere regionali che si limitano, quale "... *fondamentale riferimento* ..." di richiamare tutti i divieti già stabiliti dalla vigente normativa nazionale (rr dd nn 368/1904 e 523/1904) la quale contempla, tra tanti, il divieto assoluto di piantagione di qualsiasi sorta di alberi ed arbusti.

Questo profilo, certamente avulso dalle necessità del miglior esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica, suggerirebbe, quantomeno, di limitare la Fascia di rispetto su un solo lato, per non precludere la possibilità di mantenere e/o realizzare filari sul lato opposto. Sebbene si condivida l'auspicio che ciò avvenga, non possiamo dare tale indicazione in questo documento, ma il Regolamento di Polizia Idraulica, come è stato concepito, consente di superare l'assolutezza del divieto.

Le piantumazioni e le colture, infatti, sono contemplate nell'articolo 10 che fissa le attività vietate "... *fatte salve le autorizzazioni di Polizia Idraulica di cui al presente Regolamento* ..."; ecco quindi che la presenza di colture o di essenze arboree/arbustive possono essere ammesse ma solo e soltanto per espressa autorizzazione comunale di Polizia Idraulica, che dovrà definire, caso per caso, se questa 'dérogà' sia possibile.

La conseguenza è che comunque, nella Fascia di rispetto, scatta l'obbligo del successivo articolo 11 del Regolamento, di rimozione anche di questa vegetazione, qualora ciò risultasse necessario per lo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica.

## 1.7 Vincolo Paesaggistico

Restano comunque validi i vincoli, tra i quali l'inedificabilità, dei corsi d'acqua soggetti al 'Vincolo Paesaggistico', cosiddetto 'Vincolo Galasso', attualmente sancito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in particolare dalla Parte Terza.

Non è la sede per entrare nel merito specifico di questa norma. Qui è sufficiente ricordare che la tutela paesaggistica non coincide, in modo automatico, in un vincolo di assoluta inedificabilità, ma prescrive, in queste aree, la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per ogni progetto di alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Il carattere paesaggistico della tutela comporta, gioco forza, una salvaguardia che presuppone, in generale, la conseguente inammissibilità di nuove costruzioni, quindi una sorta di inedificabilità logica.

Nel territorio del Comune di Annico, questo regime giuridico è definito, per legge, lungo i corsi d'acqua iscritti nel più volte ricordato Elenco delle Acque Pubbliche, ex r.d. n. 1775/1933, a condizione che gli stessi corsi d'acqua non abbiano ottenuto, ad opera della Regione, la derubricazione dal vincolo per "... *la loro irrilevanza ai fini paesaggistici* ...", come prevedeva, per primo, il decreto legislativo n. 431/1985, cosiddetto 'Decreto Galasso'.

La Regione Lombardia ha proceduto alla derubricazione dal Vincolo Paesaggistico con D.G.R. 25 luglio 1986 n. 4/12028, i cui effetti, per espresso richiesto parere della Provincia di Cremona – Settore Territorio, sono da ritenersi tuttora validi <sup>3 bis</sup>.

Così è che ogni corso del Reticolo Idrico Minore, sebbene iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche, si trova non vincolato dal D. L.vo 42/04 (assenza di Vincolo Paesaggistico) se compare

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

come ‘derubricato’ in detta delibera, i cui effetti, per quanto qui interessa, sono riassunti nella seguente tabella:

<b>1.3.6 possibile Reticolo Idrico Minore – Vincolo Paesaggistico ex D. L.vo 42/2004</b>				
N. progr/ N. d'ordine	Denominazione	Sbocco	Comuni (1)	Derubricato
114/121	Roggia Spinadesca	Riglio	Casalmorano, Annicco, Soresina, Paderno P.lli	Tutto il corso
113/120	Roggia Rione	Roggia Spinospesso	Annicco (Paderno P.lli, Sesto ed Uniti, Spinadesco)	Tutto il corso

(1) tra parentesi gli altri Comuni, attraversati o lambiti

Si può pertanto concludere che il Vincolo Paesaggistico, ex d. l.vo 42/04, non è vigente per i corsi d’acqua che compongono il Reticolo Idrico Minore del Comune di Annicco.

## **2) Reticolo Idrico Minore: acquisizione, ex novo, di un corso d’acqua**

### **2.1) La proprietà delle aree ‘bagnate’**

Enunciamo nuovamente il concetto che discrimina il problema: il Reticolo Idrico Minore è una parte del demanio idrico, è quindi una superficie di proprietà pubblica.

Si deve a questo punto osservare che la superficie sulla quale scorrono (o stanno) le acque (che sono sempre tutte pubbliche, cioè tutte appartenenti allo Stato – d.l.vo 152/2006 art. 144 c.1) può trovarsi in tre differenti stati possessorî:

- a) **canali** (o corpi d’acqua) **del demanio idrico** (appartenenti quindi allo Stato o ad altri enti di diritto pubblico): sono quelli ricompresi negli Elenchi delle Acque Pubbliche, già più volte citati, previsti dall’art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 <sup>nota 4</sup>;
- b) **canali privati**, ovvero dei quali il privato può dimostrare di possederne anche le aree sulle quali l’acqua scorre (o è contenuta); in altre parole: esiste un titolo di proprietà che attribuisce, a persone fisiche o giuridiche, la proprietà delle superfici bagnate dall’acqua <sup>nota 5</sup>;
- c) **canali in servitù d’acquedotto**: è il caso più frequente, che ha risolto molti problemi in ordine alla proprietà delle superficie costituenti gli àlvei, soprattutto per i canali realizzati in epoche remote, quando la proprietà dei terreni nei quali fu scavato l’alveo non costituì un problema significativo, per molte ragioni. L’impostazione dei primi Catasti, sin dal tempo di Carlo V (XVI secolo), dovette prendere atto della non esistenza di atti scritti su tali aree, occupate dalle acque a volte da molti sécoli. L’attuale Codice Civile, all’articolo 897, risolve il problema alla radice: “*Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.*”. La proprietà dell’alveo, quindi, si deve presumere comune, nel caso non esistano atti scritti contrari, ed è quindi attribuita al 50%, secondo la mezzeria dell’alveo, tra i proprietari dei mappali immediatamente confinanti con il canale. Qualora quest’ultimo venisse interrato, la linea di mezzeria dell’alveo costituirebbe il nuovo confine con le proprietà, che dovranno comunque procedere ad acquisire il terreno ‘ex alveo’ attraverso il frazionamento catastale che restituisce a quelle aree il reddito che le compete, perché non più occupate dalle acque.

Resta quindi evidente che quando un corso d’acqua viene inserito nel Reticolo Idrico Minore (o ‘Principale’ o ‘dei Consorzi di bonifica’) si realizza un’azione di dichiarazione di

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

appartenenza dello stesso al pubblico demanio. Nel caso in cui, secondo i suddetti tre casi possibili, il canale già non sia su suolo pubblico (addirittura potrebbe anche non essere una proprietà privata ma, ad esempio, proprietà di un ente di diritto pubblico e quindi non *ipso facto* considerabile appartenente al demanio), prima del suo inserimento nel Reticolo Idrico Minore deve essere avviato un procedimento a tutela di coloro che vantano il diritto di proprietà o, più in generale, diritti reali su questo bene.

Ma la proprietà di un corso d'acqua è cosa poco evidente, tant'è che molti, tra questi anche il legislatore regionale (come vedremo commentando, tra poco, la l.r. 5/2004), sono tratti in inganno dalle indicazioni delle mappe catastali, che non attestano la proprietà tutta, bensì soltanto quella parte della proprietà che contribuisce al reddito imponibile, come abbiamo già illustrato nella nota 5. Fatto sì è che l'attribuzione al Reticolo di Polizia Idraulica di un corso d'acqua, già non iscritto negli Elenchi delle Acque Pubbliche, può non suscitare immediate rimostranze, come del resto sta avvenendo in Lombardia.

La questione emerge, in tutta la sua rilevanza, quando, ad esempio, l'inserimento di un canale, non già del demanio idrico, porta all'imposizione dei canoni cosiddetti 'di Polizia Idraulica', a carico di chiunque mantenga su quelle superfici attività o strutture, mobili o immobili. Se, per esempio, esiste un ponticello che attraversa un canale, per l'accesso ad una casa o ad un fondo, questo sarà gravato, una volta che il canale è inserito nel Reticolo Idrico Minore, del canone di Polizia Idraulica per occupazione di suolo pubblico, in proporzione alla superficie realmente occupata in proiezione orizzontale.

Se un canale, il cui alveo appartiene a soggetto diverso dal Demanio, è a quest'ultimo attribuito, il relativo procedimento amministrativo, che si conclude con la variazione dello stato patrimoniale del bene (di fatto un esproprio senza compenso), non può non essere avviato secondo i precetti, la cui applicazione trova ormai consolidata da abbondantissima giurisprudenza, della legge 241/1990, qui ricordata nel non sintetico termine "partecipazione del cittadino alla formazione degli atti amministrativi della pubblica amministrazione".

Inoltre è opportuno sottolineare che dal punto di vista della gestione del corso d'acqua le conseguenze sono anche più pesanti: quando il Comune acquisisce nel Reticolo Idrico Minore un canale, non soltanto se ne accolla la manutenzione, come abbiamo già visto, ma soprattutto ne diventa responsabile nel garantirne l'efficienza idraulica. Discende da questo che tutto ciò che viene realizzato in quell'alveo, con possibili ripercussioni sul moto delle acque, deve essere soggetto a specifica e responsabile autorizzazione comunale, confortata da idoneo parere idraulico.

Un cavo di irrigazione, pertanto, se ricompreso nel Reticolo Idrico Minore, non potrà essere gestito in via autonoma da chi lo ha sinora utilizzato, ma inserito in un regime di disciplina che trova nell'autorità comunale il riferimento per qualsivoglia operazione che in esso venga realizzata.

Ecco un esempio tra i più eclatanti: è consuetudine, nella pratica irrigua, porre degli ostacoli alla corrente, soprattutto durante i periodi di scarsità, per 'rincollare' il pelo libero, cioè per alzare il livello delle acque a monte dell'ostacolo al fine di poter alimentare le derivazioni.

Porre un ostacolo alla corrente in un corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore è vietato in via generale, pur ammettendo la possibilità di un'autorizzazione specifica dell'autorità di Polizia Idraulica, cioè il Comune, per la quale si deve produrre un'istanza corredata, tra gli altri documenti, da una relazione idraulica ed idrologica che dimostri la compatibilità dell'alveo a tale modifica, ancorché temporanea. Il Comune, infatti, non può assentire modifiche al regime idraulico del Reticolo Idrico Minore senza adeguate garanzie preventive, perché esso è responsabile anche del regime idraulico (questa situazione, possibile, è comunque affrontata e risolta, in questo lavoro, in un articolo del proposto '*Regolamento del Reticolo Idrico Minore*').

Per un canale non inserito nel Reticolo Idrico Minore, ogni responsabilità di gestione, ivi compreso il regime idraulico, resta invece in capo al soggetto gestore, responsabile per molti motivi: la quantità d'acqua circolante nel canale è stabilita dal soggetto gestore, in grado, quindi, di

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

apporte tutte le modifiche gestionali, anche occasionali, che garantiscano l'efficienza del servizio irriguo nei modi e tempi adeguati, rispondendo direttamente di ogni negativo evento che si verificasse.

## 2.2) Le ragioni dell'inserimento di un corso d'acqua, o corpo d'acqua, nel R.I.M.

*"...Sono pubbliche tutte le acque...le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse."*, così recita l'art. 1 del già più volte citato e vigente regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, dove stabilisce quali siano i corsi (ed i corpi) d'acqua da inserire negli Elenchi delle Acque Pubbliche.

Ecco allora che l'inserimento di un corso d'acqua nel Reticolo Idrico Minore (ma anche negli altri due, Principale e 'dei Consorzi di bonifica') deve essere motivato da ragioni di pubblico generale interesse.

Estrapolando, in questo, l'ambito del regio decreto del 1933, preoccupato soprattutto di individuare le Acque Pubbliche per regolarne gli usi, possiamo concludere che queste ragioni sono oggi immaginabili più ampie, comprendendovi, ad esempio, corsi d'acqua esistenti ma non più utilizzati per lo scopo per il quale sono stati realizzati.

Non è infrequente, nella pianura, trovare casi di questo tipo:

- canali di irrigazione abbandonati nei tratti non più utilizzati: è il caso di rogge che vengono allacciate alla rete principale in punti più prossimi al comprensorio servito, conseguenza, ad esempio, dei piani di riordino irriguo, che tendono a ridurre il numero dei canali, sin dove possibile, e di rendere più omogenea la distribuzione.
- canali industriali a servizio di opifici ormai non più sfruttabili: la rete irrigua nacque anticamente per scopi plurimi; ci fu un lungo periodo nel quale essa assicurava il movimento delle ruote idrauliche - collegate a mulini, magli o folli - per poi, nella seconda metà del XIX secolo, assicurare la produzione elettrica a mezzo di numerose piccole centrali. In epoca recente, alcuni usi industriali causarono la realizzazione di nuovi cavi artificiali. Oggi, molti di questi canali, solitamente in forma di 'diversivi' (cioè *by-pass*) della rete di Irrigazione, sono abbandonati ed hanno spesso la particolarità di trovarsi all'interno dei centri abitati, sviluppatasi proprio attorno ai mulini;
- canali, spesso non collegati alla rete irrigua, destinati a funzioni oggi non più svolte oppure 'tolerate' ma non compatibili con la normativa come, ad esempio, lo smaltimento delle acque luride. Sebbene il processo di collettamento fognario stia avanzando a grandi passi, grazie al lavoro delle aziende del servizio di pubblica fognatura, sono ancora innumerevoli gli scarichi, spesso 'casa per casa', che vuotano direttamente in canali, frequentemente tombinati proprio perché il percorso, in area urbana, ha consigliato di 'coprire' il risultato di tali sversamenti. Non mancano, in questa tipologia, fossi e corsi d'acqua un tempo utilizzati per la difesa dei centri abitati e delle rocche, poi coperti o abbandonati. Soprattutto in caso di stagioni siccitose, queste situazioni emergono con profili a volte drammatici, poiché la rete irrigua in crisi cerca, in ogni modo, di intercettare ogni flusso disponibile;
- canali che 'sostengono le città': questa categoria deve essere citata perché è bene, ogni volta, sottolineare l'importanza dell'interazione 'acqua/terreno di fondazione'. Ci sono alcuni tipi di terreno, in particolare quelli a granulometria più fine, sui quali insistono costruzioni, a volte da tempo immemorabile, che possono mutare il proprio comportamento se privati del grado di umidità nel quale si sono sempre trovati. Le argille

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

ed i limi, in particolare, se ‘asciugati’, tendono a ridursi in volume. Se su di essi insistono delle costruzioni, possono verificarsi effetti certo ‘indesiderati’, soprattutto in danno delle costruzioni più antiche, dotate di fondazioni superficiali, se non insufficienti.. Questo fatto è qui citato perché se da un lato è auspicabile eliminare i tratti di canale inutilizzati che oggi passano al di sotto dei centri abitati, non bisogna mai dimenticare di valutare attentamente quanto necessaria sia la loro funzione nel mantenere il livello ottimale di umidità degli strati portanti del sottosuolo. Nell’incertezza, è bene assicurare comunque un flusso minimo senza immaginare, se questo è uno degli scopi, la totale eliminazione del cavo.

## 2.3) La legge regionale 24 gennaio 2004 n. 5

Per la definizione del Reticolo Idrico Minore, la legge regionale 24 gennaio 2004 n. 5 introduce un nuovo criterio, che merita, o meglio rende necessaria, un’analisi ‘ragionata’.

Questa norma può ben essere chiamata, come avviene ancora a livello nazionale, ‘*omnibus*’, a memoria del nome dei primi trasporti collettivi urbani: essa, infatti, contiene numerosi articoli, di differenti argomenti, che modificano altrettante leggi regionali. Il temi sono disparati: finanze, sanità, commercio, igiene degli alimenti, nomadismo apicolo, mondiali di sci, incidenti rilevanti ... sembra un provvedimento che ‘corregge la rotta’ di un’intera legislatura.

Troviamo anche una modifica alla legge regionale n. 1/2000 “*Norme in materia di bonifica e irrigazione*”, inserita proprio nel tentativo – a nostro avviso, assai maldestro - di trovare uno spiraglio di chiarezza in una questione già in precipite collasso logico ed applicativo.

Ecco, infatti, la novità costituita dalla ora vigente versione del comma 114 dell’art. 3 della l.r. n. 1/2000:

“ ... *Le Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai Comuni sono delegate:*

*a) le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d’interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale;*

*b) . . . . “.*

(Il testo precedente recitava: “*Ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.*”)

L’affermazione “... *corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti*”, è una precisazione indubbiamente positiva, sgombrando il campo da dubbi interpretativi in questa sede fugati con certezza: solo ciò che già è pubblico deve essere riconosciuto pubblico. La seconda affermazione lascia perplessi e, in rapporto alla prima, sbalorditi: “... *che siano stati oggetto d’interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici*”. Quest’ultima condizione non dirime alcun dubbio ma, al contrario, ne crea innumerevoli!

Sono infatti numerosissimi gli interventi, realizzati con pubblico denaro, che possono essere definiti ‘*di sistemazione idraulica*’, che hanno interessato corsi d’acqua non appartenenti al demanio. Ne citiamo alcuni casi:

- muri di sostegno delle sponde lungo le pubbliche vie: dal punto di vista idraulico costituiscono certo una sistemazione della sezione dell’alveo;
- spostamenti dei percorsi, per realizzare opere pubbliche o private sovvenzionate (per esempio: urbanizzazioni) con miglioramento dell’efficienza idraulica;
- coperture dei tratti cittadini, con rifacimento dell’alveo intero o delle sole sponde;



## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- interventi, realizzati dagli enti locali, con i finanziamenti della legge n. 183/1989 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”;
- interventi, realizzati dagli enti locali, a séguito di calamità naturali;
- . . .

A questi interventi, anche finalizzati a scopi non idraulici ma interpretabili anche sotto l’effetto di un miglioramento idraulico, si aggiungono tutti gli interventi, questi certamente ‘*di sistemazione idraulica*’, antecedenti la legge regionale n. 59 del 1984, quando il finanziamento pubblico non era appannaggio dei soli Consorzi di bonifica.

Come si applica questo criterio, oggi sancito dalla legge?

Ci aiuta, questa volta con una certezza che non mérita commento, la citata delibera della stessa Giunta Regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005, perché, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, prende atto che siano da non includere nei Reticoli di Polizia Idraulica i canali privati, cioè già non pubblici, nonostante la vigenza del criterio regionale. Dal novembre 2005, quindi, la privata proprietà è per la stessa Regione prevalente su qualsiasi altro discernimento (*id est!*).

Non accontentandoci dell’orientamento del governo regionale, possiamo all’uopo richiamare il pronunciamento del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, con sentenza n. 91/2004 assunta proprio in riferimento a questa travagliata ‘vicenda lombarda’, récita (pag. 15): “. . . *l’art. 1 della legge n. 36 del 1994 innova soltanto la disciplina giuridica del bene ‘acqua’ in sé considerato, ma non quella dei suoi ‘contenitori’ . . .* “ inoltre, “ *i poteri [di Polizia Idraulica, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica, sono] . . . incompatibili con la titolarità esclusiva dei suddetti canali ed acquedotti e con la loro strumentalità rispetto al legittimo esercizio delle derivazioni e degli usi di cui sono titolari i ricorrenti.*”. Cioè: se i canali sono da qualcuno gestiti per usi legittimi non è possibile che siano affidati ad enti per l’esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica.

Resta, pertanto, confermata l’impostazione che vede, quali criteri dirimenti e prevalenti, in grado equivalente e contrapposto: la tutela della proprietà privata ed il pubblico interesse.

Il pubblico interesse è, infatti, condizione necessaria ma non sufficiente per giustificare l’inserimento di un corso d’acqua nel Reticolo Idrico Minore; deve sussistere anche la situazione secondo la quale tale corso d’acqua non sia in gestione a soggetti in grado, per diritto o per dovere, di garantirne una gestione compatibile con la necessaria tutela degli interessi generali.

Questa condizione non solo è bene evidenziata dal citato passo del Tribunale Superiore delle Acque, ma diventa ancor più vero, dal punto di vista dell’opportunità, se si considera l’attuale stato delle normativa regionale che, come già detto, sopravanzando la stessa legge, affida ai Comuni non solo le funzioni di Polizia Idraulica, ma anche l’ònere della manutenzione. La relativa spesa di pubblico denaro necessità di un inequivoco profilo, per l’appunto, di opportunità, inutile da commentare, che è ben reso dalla seguente affermazione: se il corso d’acqua – solitamente artificiale – è già governato a cura e spese di coloro che lo ‘usano’, perché mai il Comune dovrebbe assumersi l’ònere al loro posto?

Anche sotto l’aspetto (se si vuole) strettamente economico questa domanda resta banale: i cànoni di Polizia Idraulica, che si applicherebbero nel caso in cui il corso d’acqua fosse inserito nel Reticolo Idrico Minore, non coprirebbero neppure in una quota dignitosa i costi di manutenzione, portando così un inutile incremento della spesa pubblica.

Si configura un caso particolare, ma assai diffuso, quando il territorio comunale sia, tutto o in parte, inserito nel ‘Perimetro di contribuenza’ di un Consorzio di bonifica, limite all’interno del quale tutte le superfici e gli immobili sono gravati del contributo consortile di bonifica, come stabilisce l’art. 15 della legge regionale 16 giugno 2003 n. 7.

Evitando, per evidenti motivi, il dettagliato esame della norma, giova sottolineare il profilo che qui assume carattere di grande significatività.

# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Il Consorzio di bonifica dispone di uno strumento di pianificazione, detto ‘Piano di classifica’, che disciplina l’applicazione del tributo di bonifica in proporzione al beneficio prodotto dalle attività di bonifica agli immobili ed alle aree tassati.

Tacendo degli evidenti aspetti anacronistici della questione - ‘figli’ di uno strumentale malinteso sul concetto del termine ‘bonifica’ - possiamo osservare che, in tale situazione, non possiede oggi alcuna convenienza, né opportunità e forse neppure coerenza, l’azione di un Comune che individui un proprio Reticolo Idrico Minore in presenza di un territorio già posto all’interno del perimetro di contribuenza di un Consorzio di bonifica, ricordando – come già dimostrato – che non può esservi sovrapposizione nei Reticoli Idrici ‘di Polizia Idraulica.

Anàloga valutazione va condotta qualora il territorio comunale fosse esterno al perimetro di contribuenza ma ricompreso nel limite del ‘Comprensorio di bonifica e di irrigazione’ di un Consorzio di bonifica (definito all’articolo 3 della citata l.r. 7/2003). Sarebbe infatti sufficiente ottenere l’ampliamento del perimetro di contribuenza, con buona pace – sia ben chiaro – dei ... contribuenti, poiché dal punto di vista economico, lo si ripete, nessun canone di Polizia Idraulica potrà mai coprire i costi della manutenzione di qualsivoglia Reticolo.

Pertanto, la presenza del Consorzio di bonifica, laddove esso imponga la tassa di bonifica, comporta la conseguenza, ma anche l’opportunità, che il territorio ‘tassato’ debba avere i soli: Reticolo Principale, affidato alla Regione, e, per determinazione della stessa, il Reticolo del locale Consorzio di bonifica. Ciò che questo comporta per le ‘tasche’ dei cittadini non è certo argomento del presente lavoro.

Resta, al Comune, in questo tema, l’òner di verificare che il Consorzio di bonifica comprenda, nel proprio Reticolo, tutti i corsi d’acqua che méritino questa destinazione e non invece, come può avvenire e già è avvenuto, che le sue scelte lascino, come residuale *res communitatis*, quei corsi d’acqua che nessuno mai si augurerebbe di trovarsi ‘in carico’!

Ad ogni buon conto, non potendo escludere, in linea generale, che un Comune debba o voglia acquisire un corso d’acqua nel ‘proprio’ Reticolo Idrico Minore, restano da definire i passi del procedimento secondo la legge.

Le modifiche portate dalla legge regionale n. 5/2004 al comma 114 dell’articolo 3 della l.r. 1/200 méritano un’altra sottolineatura, a causa del passo che récita: “*Le Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati.*”. Nel nostro caso, infatti, si tratta di una conferma che l’acquisizione nel Reticolo Idrico Minore, e quindi nel demanio, di un corso d’acqua è completa solo se espressamente accolta dall’atto regionale di approvazione che, tra tanto, deve individuare i limiti di tali nuove aree pubbliche.

## **2.4) Le modalità per l’inserimento di un corso d’acqua, o corpo d’acqua, nel Reticolo Idrico Minore**

Eccoci giunti al caso in cui il Comune (o qualunque autorità di Polizia Idraulica) decida di inserire un corso d’acqua nel proprio Reticolo Idrico Minore (oppure un ‘corpo d’acqua’ come, ad esempio, un lago), non già iscritto negli Elenchi delle Acque Pubbliche ex r.d. n. 1775/1933.

Per trovare indicazioni normative su come procedere al suddetto inserimento, dobbiamo ancora riferirci, inizialmente, alle norme, tuttora vigenti, di un lontano passato, assai ‘poco’ repubblicano.

Il più volte citato regio decreto n. 1775 del 1933, sempre nel suo primo articolo, prevede l’inserimento di un corso d’acqua negli Elenchi delle Acque Pubbliche, redatti su base provinciale, che assumono, come hanno assunto, in caso di nuovi inserimenti la denominazione di ‘Elenchi Suppletivi delle Acque Pubbliche’. Tale inserimento, dice il regio decreto, deve avvenire secondo una procedura “...*da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.*”. Non essendo stato approvato alcun regolamento successivo, in ordine all’aggiornamento degli Elenchi, ci si deve riferire all’unico esistente e già vigente nel 1933: il Regolamento contenuto nel regio decreto 14

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

agosto 1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”, il quale, all’articolo 1, prevede, in termini generali, le regole prescritte agli Uffici del Regio Genio Civile per la compilazione degli elenchi, Principali e Suppletivi, delle acque pubbliche.

Queste regole possono, in sintesi, indicarsi in queste fasi:

1. compilazione della modifica dell’Elenco, con i nuovi corsi d’acqua inseriti, sotto forma di ‘*Elenco Suppletivo della provincia di . . .*’;
2. pubblicazione del detto Elenco Suppletivo per un tempo stabilito;
3. deposito dell’atto stesso per eventuali osservazioni, entro un termine certo;
4. esame delle osservazioni/opposizioni prevenute;
5. approvazione della modifica;
6. pubblicazione dell’avvenuta approvazione.

Come si può constatare, la procedura pensata dalla legge del 1920 non prevede, come del resto il successivo testo unico r.d. n. 1775/1933, alcuna forma di indennizzo per la pubblicizzazione di un corso d’acqua, cioè per il suo inserimento negli Elenchi.

In altre parole anche se il corso d’acqua, destinato ad essere inserito nell’Elenco delle Acque Pubbliche, scorresse in un alveo privato ad ogni effetto, nulla la legge dice in ordine al ristoro della sottrazione del bene, fatta salva, ovviamente, l’espressione del Tribunale delle Acque al quale ogni cittadino coinvolto volesse ricorrere. Forse, ma qui si azzarda una tesi che avrebbe bisogno di ben altro approfondimento, la legge parte dal presupposto che il terreno coperto dalle acque non è catastalmente accertato come produttore di reddito, quindi ad esso non è attribuito alcun valore, pertanto non è indennizzabile. Questa tesi è confortata, sebbene in modo indiretto, da quanto avviene in tema di espropri, riferibili soltanto al valore agricolo medio catastale, che è nullo per le aree censite come ‘acqua’.

In assenza di altra fonte, le regole del 1920 costituiscono comunque un riferimento utilizzabile ancor oggi, laddove si aggiorni la procedura con i principi sanciti, oggi diremmo ‘pietrificati’, della legge 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

L’articolo 7 - ‘*Comunicazione dell’avvio del procedimento*’ consegna, infatti, immediatezza al problema che si pone nella questione qui trattata:

“1. *Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità dell’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai loro diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.*”

Quanto disposto da questo comma è sufficiente per una serie di considerazioni, sempre nel caso di inserimento di un corso d’acqua, non già iscritto negli Elenchi ex art. 1 del r.d. n. 1775/1933, in qualsiasi Reticolo di Polizia Idraulica:

1. l’inserimento di un corso d’acqua nel Reticolo Idrico Minore non può mai avvenire senza la preventiva individuazione dei proprietari delle strutture esistenti in e su di esso (ponti, edifici, manufatti, ecc.), perché questi saranno, quantomeno, automaticamente soggetti al

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- pagamento del canone di Polizia Idraulica, non esigito in precedenza, per occupazione di area demaniale;
2. nel caso in cui il corso d'acqua sia in regime di diritto di passaggio per acquedotto, ex art. 1033 Codice Civile, anche i proprietari di tutte le aree confinanti con l'álveo, hanno il diritto d'essere oggetto di preventiva comunicazione ex art.7 della L.241/90, perché l'attribuzione dell'álveo al Reticolo Idrico Minore (cioè al pubblico demanio), anche se già indicato nella cartografia catastale come 'acqua', comporta l'indispensabile operazione, *in situ*, di tracciamento del limite dell'álveo. La necessità, non superabile, di segnare sul terreno questo confine non scaturisce soltanto da evidenti motivi di certezza nel definire le superfici ove si eserciterà la pubblica funzione di Polizia Idraulica, ma anche dal legittimo diritto del 'fondo servente' nel chiedere ed ottenere la stabile determinazione dell'álveo (art. 1041 C.C.). Di fatto, l'álveo diventato demaniale acquisisce anche il carattere di inamovibilità, cosa, invece, possibile in caso di corso d'acqua privato, sempre nel diritto della Servitù di acquedotto;
  3. ben più pesante, ma equivalente dal punto di vista del diritto, l'esigenza dell'avviso del procedimento nei confronti di coloro che possono vantare il titolo legittimo di proprietà dell'álveo, come riferito nel Capitolo 2.1) al punto *b*. Ammessa valida, perché mai smentita, l'inesistenza del diritto all'indennizzo, resta incontestabile il fatto che costoro rientrano per primi tra i " . . . soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti . . . ";
  4. da ultimo, anche la categoria dei proprietari delle aree interessate dalle 'Fasce di rispetto' è parte dei soggetti che subiscono effetti diretti dalla formazione del Reticolo di Polizia Idraulica, poiché queste fasce, per una distanza, da ogni elemento del Reticolo stesso mai inferiore a quattro metri ma anche superiore, stende effetti vincolistici permanenti, per la normativa di Polizia Idraulica, in materia di utilizzo e godimento delle superfici.

In ogni caso, mai si può verificare che sussistano "*...ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento...*", né che tutti i soggetti interessati non siano "*...facilmente individuabili...*".

Pertanto l'inserimento di un corso d'acqua nel Reticolo Idrico Minore deve necessariamente, pena la nullità dell'atto in qualunque tempo contestabile, procedere con le garanzie della legge n. 241/1990.

Né vale, a confutazione di questa tesi, l'osservazione che il Reticolo Idrico Minore sia destinato a costituire, completo dell'*apposito elaborato tecnico* e normativo (contenuto in questo lavoro), variante allo strumento urbanistico, come prescrivono le citate delibere della Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003 (entrambe al punto 3. dell'allegato B), e che pertanto il dovere di garanzia della partecipazione sia compiuto nelle prescritte pubblicazioni *erga omnes*.

Basti l'osservazione, a questo riguardo, che la procedura della variante urbanistica prende avvio soltanto dopo la conclusione del procedimento di redazione del Reticolo Idrico Minore ed è quindi non efficace nel rispetto dell'articolo 7 della L. 241/90.

Da tutto quanto scritto discende la necessità di definire la procedura alla quale si deve conformare ogni procedimento di inserimento di un corso d'acqua, non già iscritto negli Elenchi delle Acque Pubbliche ex r.d. n. 1775/1933, nel Reticolo Idrico Minore (o di qualsiasi altro Reticolo ai fini della Polizia Idraulica), sulla falsa riga del citato Regolamento del 1920 ma anche con riferimento alla legge n. 241/90:

- 1) individuazione del corso d'acqua e delle caratteristiche morfologiche, idrologiche e gestionali che ne giustificano l'annessione al Reticolo Idrico Minore;

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- 2) redazione del Piano Particellare con individuazione di tutti i soggetti che godono, nell'álveo e nelle aree confinanti, di diritti reali;
- 3) comunicazione ai soggetti di cui al precedente punto 2) dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;
- 4) adozione, da parte del Consiglio Comunale, della proposta di Reticolo Idrico Minore;
- 5) ricezione delle osservazioni ed opposizioni e relativa istruttoria tecnico/amministrativa;
- 6) approvazione del Reticolo Idrico Minore con esplicita e motivata determinazione in ordine ad ogni osservazione/opposizione accettata o respinta;
- 7) pubblicazione per osservazioni;
- 8) invio, del Reticolo Idrico Minore, come approvato secondo il precedente punto 6) e corredato delle osservazioni/opposizioni del precedente punto 7), alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per il vincolante parere tecnico che dovrà anche individuare, ai sensi del comma 3. Dell'art. 114 della l.r. 1/2000, i limiti demaniali per i corsi d'acqua, non già pubblici, il cui inserimento nel Reticolo Idrico Minore è dalla stessa Regione accolto;
- 9) ricevuto il suddetto parere tecnico vincolante, qualora non prescrivesse supplemento di istruttoria: approvazione del Reticolo Idrico Minore da parte del Consiglio Comunale;
- 10) inizio del procedimento di variante allo strumento urbanistico.

Salvati ogni diritto ed interesse legittimo, il procedimento potrà dichiararsi completo, fatta salva, ovviamente, qualsivoglia azione di contestazione nelle sedi opportune, qui individuate per Autotutela e poi nei Tribunali delle Acque.

### ***3) Reticolo Idrico Minore: le norme regolamentari***

Il Reticolo Idrico Minore non è costituito dalla sola presente relazione e relativa documentazione cartografica, che ne giustifichino la definizione dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

Parte essenziale è infatti il 'Regolamento di Polizia Idraulica', nel quale il Comune stabilisce il modo di esercitare queste funzioni su quelle superfici, "...con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto...", come recita, invero in modo troppo riduttivo, la citata DGR 7868/2002.

Quando si dice che un ente pubblico amministrativo è '*competente in materia di...*', si intende ad esso riconoscere l'esercizio delle relative '*funzioni amministrative in materia di...*', coacervo delle azioni che attengono: le autorizzazioni, i controlli, la vigilanza, le sanzioni...

Nel caso del Reticolo Idrico Minore, come già visto, si aggiunge – per il Comune – anche la manutenzione ...

Resta il fatto che, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative ed all'interno dei limiti fissati dalla legge (sia generali che riferiti alla specifica materia), l'ente può darsi proprie norme regolamentari.

Nel nostro caso qualcosa è già definita, con poco spazio per integrazioni 'personalizzate', dalla stessa Regione Lombardia con il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 25125 del 13 dicembre 2002 "*Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – dgr 7868 del 25 gennaio 2002*".

In questo documento si definiscono i modelli per i seguenti atti:

- decreto-tipo per concessione di area demaniale (all. A);
- disciplinare-tipo di concessione di area demaniale (all. B);

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- decreto-tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici (all. C);
- disciplinare-tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici.

I suddetti schemi “...dovranno essere adeguati dai Comuni secondo le disposizioni previste dai loro emendamenti.”; così stabilisce l’atto regionale.

Non abbiamo ritenuto di trascrivere e proporre un testo per il nostro caso specifico, atteso che è poco probabile che un Comune abbia un ‘proprio ordinamento’ che porti allo stravolgimento di una modulistica che disciplina una ben precisa azione amministrativa secondo la normativa. Ogni Comune, se lo ritiene, potrà da questi testi enucleare i propri schemi, con un semplice processo di ‘taglia ed incolla’.

Le indicazioni regionali costituiscono, quindi e soltanto, la parte finale dei procedimenti amministrativi d’esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica (cioè, come già ampiamente dimostrato, all’interno del Reticolo Idrico Minore).

Mancano, all’appello, altri due importanti passi: la disciplina delle Fasce di Rispetto, e la realizzazione di opere ed attività in àlveo, sia permanenti che provvisorie.

Infatti, ciò che la Regione Lombardia non ha proposto e che non è affatto cosa di poco conto è lo schema e la conseguente redazione del Regolamento di Polizia Idraulica, cioè delle norme regolamentari del Reticolo Idrico Minore, che possono essere tradotte, considerando la natura di ‘Piano di Settore’ dello ‘strumento urbanistico’, nella dizione ‘Norme Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrico Minore’.

Se l’azione regionale mirava a far sì che i Comuni si adeguassero a tipologie di atti significativamente omogenee sul territorio regionale, l’aver tralasciato analoga indicazione per il Regolamento rischia di produrre, nella sostanza, ciò che si è voluto ‘salvare’ nella forma. Il fatto poi che le indicazioni comunali debbano senz’altro coordinarsi con gli indirizzi delle altre autorità di Polizia Idraulica, A.I.Po e Consorzi di bonifica, dalle competenze territoriali ben più vaste, induce a poche speranze ed alla facile previsione di una rapida diffusione della nostalgia del ‘passato regime’!

Resta così la necessità di dettare le norme regolamentari di Polizia Idraulica, indispensabili nel caso un Comune abbia o identifichi *ex novo* corsi d’acqua da inserire nel Reticolo Idrico Minore.

La redazione del Regolamento non può che partire, come già è avvenuto in questo lavoro, dai testi legislativi nazionali, alcuni vecchi ormai di oltre un secolo:

- r.d. 25 luglio 1904 n. 523 – “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;
- r.d. 9 dicembre 1937 n. 2669 - “*Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*”;
- r.d. 7 luglio 1904 n. 368 – “*Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi 21 marzo 1900 e 7 luglio 1902 nn 195 e 333, sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi*”.

Il riferimento alla terza norma può essere considerato illegittimo, poiché il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e da queste ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica è limitato, con chiarezza, ai “...compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937 n. 2669...”; così stabilisce l’articolo 89 comma 1. del d. lgs 112/98, ignorando espressamente il precedente r.d. 368/1904, che quindi, se riferibile a qualche situazione esistente, è ancora di esclusiva competenza statale.

Il Regolamento del 1937, approvato con il r.d. n. 2669, è storicamente il primo testo di legge che utilizza il termine ‘Polizia Idraulica’, che era comparso, precedentemente, una sola volta

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale Opere Idrauliche – del 28 giugno 1912 n. 1718, “*Polizia Idraulica – applicazione dell’art. 168 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici; 96 del testo unico 25 luglio 1904 n. 523.*”.

La Regione, su tale argomento, ha prodotto la sola delibera della Giunta n. 6/44561 del 30 luglio 1999 (quindi precedente alla l.r. 1/2000) “*Direttive relative alla polizia idraulica delle opere di bonifica e modalità di rilascio delle concessioni amministrative delle stesse*”.

Sulla scorta di queste fonti ecco, allegato, la proposta del ‘Regolamento Comunale di Polizia Idraulica’.

E’ allegata, inoltre, la Tavola che illustra gli attuali Reticoli Idrici, Principale, del Consorzio di bonifica Naviglio-Vacchelli e Minore, quest’ultimo da intendere attribuito al solo Comune di Annico, per i tratti interni al proprio territorio.

Il Direttore  
(ing. Stefano G. Loffi)

\* \* \*

**NOTE:**

**nota 1** La successiva Legge regionale 2 aprile 2002 n. 5 “*Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo)*” affida, all’articolo 4. comma 1. lett. c), “*la polizia idraulica*” all’AIPo, ma a tutt’oggi questa generale attribuzione è ‘limitata’ alle aree già di competenza del soppresso Magistrato per il Po, legittimando il pensiero che le competenze che la regione esercitava attraverso il soppresso Genio Civile siano ancora in capo agli uffici regionali che ne hanno ricevuto ‘l’eredità’: le Sedi Territoriali della Regione Lombardia (acrònimo: STER) ; pertanto sul Reticolo Idrico Principale la Regione svolge oggi le funzioni di Polizia Idraulica attraverso l’AIPo e lo STER.

**nota 2** Il comma 108. lettera e) dell’articolo 3), della già richiamata legge regionale 1/2000, stabilisce che la Regione “ . . . *realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio, anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane. . .*”. Il termine ‘*avvalendosi*’, purtroppo, non esplicita i limiti e gli effetti dell’azione. Vi è un notissimo precedente che può confondere le idee: a séguito del Referendum nazionale, celebrato il 18 e 19 aprile 1993, le ‘competenze ambientali’ furono sottratte al Servizio Sanitario Nazionale e quindi alle locali U.S.S.L. e Presìdi Multizonali di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.). Non potendo attendere la normativa che colmasse questo vuoto, una serie di decreti-legge e poi la legge 21 gennaio 1994 n. 61 (che, tra l’altro, istituisce l’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale) disposero l’attribuzione delle competenze alle Province che, per le attività di laboratorio (di fatto: le analisi fisico-chimiche) dovevano ‘*avvalersi*’ dei P.M.I.P. che, sulla norma è scritto, ‘*continuano a svolgere*’ le precedenti funzioni. “ . . . *in base alla più semplice delle interpretazioni conosciute nel campo del diritto, cioè quella letterale, il Servizio Sanitario deve continuare a svolgere quelle attività tecniche che svolgeva prima della legge in questione. In particolare la dizione ‘continuano a svolgere’ obbliga la USSL ad attenersi agli stessi metodi, principii, procedure, mezzi e risorse proprii dell’attività ‘ante referendum’.*” (Brambilla C.P., Cremona – 1996). Quell’ ‘*avvalimento*’, a cura e spese dell’ente del quale ci si avvale perché continua a svolgere funzioni già proprie – ed in via transitoria, è ovviamente ben diverso dall’espressione “ . . . *anche avvalendosi dei comuni e delle provincie . . .*” della legge regionale 1/2000, perché affida, ‘*ex novo*’, la funzione di manutenzione alla regione, alla quale, quindi, attribuisce i relativi oneri e, cosa di grande rilievo, responsabilità. Troviamo grande difficoltà nel pensare che questo chiaro dispositivo della legge regionale possa essere superato da una delibera della Giunta lombarda che, nelle premesse, dichiara: “*Preso atto che in data 17 ottobre 2000 durante l’incontro con i rappresentanti delle Associazioni delle Provincie, Comuni e Comunità Montane . . . . . si è concordato, fra l’altro, quanto segue in materia di Demanio Idrico-Polizia Idraulica: “I proventi derivanti dai cànoni concessori sono introitati dai Comuni e destinati alle spese per l’espletamento delle funzioni in oggetto nonché per la manutenzione del reticolo idrico minore.”* (D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, già citata in questo testo). Possiamo soltanto immaginare che, in quella riunione del 17 ottobre 2000, le menti dei *rappresentanti delle Associazioni delle Provincie, Comuni e Comunità Montane* siano state obnubilate da chissà quali faraoniche attese dell’ammontare dei cànoni, che gli addetti ai lavori sapevano e sanno essere esigui in rapporto alle necessità dei costi di gestione. “*Si è concordato*”, sino a nuovo e diverso pronunciamento regionale, . . . così è!

**nota 3** Mentre il Reticolo Idrico Principale appartiene allo Stato, che lo ha affidato nella sola gestione alle Regioni, il Reticolo Idrico ‘dei Consorzi di bonifica’ è previsto che sia a questi enti affidato dalla Regione nell’ambito del Demanio Regionale (così infatti si intitola l’art. 10 della l.r.l. 7/2003 citato). Sebbene questo aspetto non sia di stretta pertinenza è bene sottolineare che la questione non è di poco conto. Infatti il decreto legislativo 112/99, all’art. 89, attribuisce le funzioni in argomento, insieme ad altre, ‘*alle regioni ed agli enti locali*’; tra questi non vi sono certo i Consorzi di bonifica, che enti locali non sono. Quindi il demanio idrico dello Stato, secondo lo Stato, è affidato – in sola gestione - ‘*alle regioni ed agli enti locali*’, mentre la Lombardia ha stabilito di affidare ai Consorzi di bonifica una parte del demanio idrico regionale, che è cosa



diversa dal demanio dello Stato; non è questo il luogo per discettare quale esso sia!

nota 3 bis Ecco il quesito posto:

“L'articolo 1 quater della legge 8 agosto 1985 n. 431 dava alle Regioni la facoltà di escludere corsi d'acqua, sebbene inclusi negli Elenchi delle Acque Pubbliche ex r.d. 1775/1933, dall'applicazione del vincolo paesaggistico a causa della loro irrilevanza ai fini paesaggistici. Così fece la Regione Lombardia con d.g.r. 25 luglio 1986 n. IV/12028. Il successivo Testo Unico, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, contempla la medesima facoltà regionale (comma 3. art.146) ma non dispone una norma transitoria che faccia salve le esclusioni già operate dalla Regione in forza della legge precedente. Parimenti il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nuova ed unica norma di riferimento, dispone la possibilità di operare l'esclusione di corsi d'acqua pubblici dal vincolo paesaggistico, al comma 3. dell'art. 142, ma - ancora - senza contemplare norme di tutela del pregresso regime di esclusione.

**Quesito: l'esclusione dall'applicazione del vincolo paesaggistico, come prevista dal comma 3. dell'art. 142 del d.l.vo 42/2004, è oggi efficace se dedotta dall'esclusione avvenuta in forza dell'atto approvato dalla Giunta Regionale, nel 1986, ai sensi dell'abrogata Legge 431/1985, esclusione non già esplicitamente fatta salva dalla normativa successiva?”**

Il Settore Territorio della Provincia di Cremona, con nota prot. 206024 del 31 ottobre 2005, ha reso un parere del quale si può dire essere interpretabile come favorevole all'attuale vigenza di dette esclusioni.

nota 4 questo schematismo è oggetto di critica da parte di qualcuno richiamando il Codice Civile, norma gerarchicamente superiore alle leggi ordinarie (e tale è anche un decreto reale), laddove stabilisce, all'articolo 822, che il demanio dello Stato sia costituito, tra altri beni, dal “ . . . lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.”. La genericità dei termini ‘fiumi’, ‘torrenti’, ‘laghi’, non dà certezza, tenuto conto che essi sono dedotti da cartografie che recano indicazioni pensate da ciascun cartografo all'atto della compilazione: è facile trovare, in questo, corsi d'acqua che assumono, lungo il corso, termini diversi, da fiume, fiumicello, torrente, ecc. . . . Viene in aiuto, a mio giudizio, lo stesso articolo 822 laddove specifica che appartengono allo Stato anche “ . . . le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.”. Il regio decreto 1775/1933 è senz'altro salvo. Il dubbio può sorgere qualora si individuasse un corso d'acqua sicuramente pubblico, perché in esso ha da sempre agito la Pubblica Amministrazione, ma non presente né negli Elenchi suddetti né previsto come superficie pubblica dalle leggi in materia. Il caso, possibile, non ricorre in questo ambito. Si deve però evidenziare l'esistenza dei Canali Demaniali, richiamati all'art. 16 del R.D. n. 1775 del 1933, che sono strutture realizzate o acquisite direttamente dallo Stato, che ne è, quindi, proprietario ad ogni effetto (vedi, ad esempio, il Canale Cavour o il Naviglio Martesana). Sarebbe stupefacente scoprire che anche uno solo di tali canali non fosse presente nell'Elenco delle Acque Pubbliche!

nota 5 È importante sottolineare che, ai fini dell'individuazione della proprietà, non costituisce riferimento la mappa catastale che rappresenta il canale. Le mappe del Catasto Terreni, infatti, rappresentano tutto ciò che costituisce un corso d'acqua con un unico retino punteggiato, senza numeri e senza linee di interruzione, perché si assume che tali aree non producono reddito diretto e quindi non sono interessanti ai fini della definizione del reddito, sul quale si applica l'imposta erariale. Così è ben detto chiaramente nel fascicolo "Operazioni di qualificazione, classificazione e di classamento", edito dal Ministero delle Finanze:

"Art. 78: Sono escluse dall'estimo dei terreni: . . . . h) la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque . . . ." ed ancora "Art. 82: Alla superficie dei canali maestri per la condotta delle acque . . . non si attribuirà alcuna rendita . . . . Si comprenderanno fra questi canali quelli che portano le acque d'irrigazione dal punto di presa all'ultimo podere cui servono o

*nei quali immettono i canali di scolo delle singole proprietà. La superficie di detti canali deve comunque rappresentarsi fra linee continue [credo che la retinatura a puntini sia posteriore a queste istruzioni] ed essere sempre esente da estimo, anche nei tratti in cui i canali attraversano i terreni per la servitù di acquedotto. . . . Non potranno considerarsi come canali maestri, agli effetti dell'esenzione dall'estimo, i canaletti distributori dell'acqua d'irrigazione dei singoli fondi, a meno che non servano anche alla distribuzione delle acque nei fondi appartenenti ad altri possessori."*

Conclusione: dalle mappe catastali si deduce l'esenzione dall'estimo, ma non il regime giuridico delle superfici 'bagnate'.

**nota 6** A titolo esemplificativo: il Consorzio Irrigazioni Cremonesi gestisce 250 chilometri di canali principali, sopportando una spesa, per la loro manutenzione, che si aggira intorno ai 1,9 mil€ (C/Consuntivo 2006), quindi con un costo di circa 7500 €/km. Nulla introitando come utile, essendo un ente morale, il costo complessivo della dispensa irrigua si attesta intorno a medi 36,45 €/ha; in caso di dispensa direttamente consegnata alle aziende agricole, tra i minori costi specifici del territorio cremonese. Questo parametro, pertanto, può ben essere elemento di valutazione in tema di ordine di grandezza dei costi di manutenzione di cavi irrigui di distribuzione.

---